REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

DIREZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE

E IMPIANTI A FUNE

Premesso che

a) la telecabina Aosta-Pila è di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

b) la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha approvato la legge 16.02.1995, n. 5 concernente la gestione della telecabina Aosta-Pila;

c) la Giunta regionale, con deliberazione n. 10361 in data 15.12.1995, sulla base dell'art. 2 della legge regionale sopraccitata, ha approvato, al fine di sostenere la funzione di trasporto pubblico locale, la concessione ed il relativo contratto di servizio con la Soc. concessionaria Pila S.p.A., che gestisce gli impianti del comprensorio sciistico di Pila per la gestione della telecabina Aosta-Pila per il periodo dal 01.01.1996 al 30.06.1997;

d) la Giunta regionale, con deliberazione n. 2515 in data 14.07.1997, ha approvato la proroga del contratto di servizio di cui sopra per la gestione della telecabina Aosta-Pila per il periodo dal 01.07.1997 al 31.12.1997;

e) la Giunta regionale, con deliberazione n. 4952 in data 30.12.1997, ha approvato la proroga del contratto di servizio di cui sopra per la gestione della telecabina Aosta-Pila per il periodo dal 01.01.1998 al 31.12.1998;

f) la Giunta regionale, con deliberazione n. 4881 in data 30.12.1998, ha

approvato il rinnovo della concessione alla società Pila per la gestione della telecabina Aosta-Pila per il periodo dal 01.01.1999 al 31.12.2003 ed ha approvato il relativo contratto di servizio;

g) la Giunta regionale, con deliberazione n. 4895 in data 22.12.2003, ha approvato il rinnovo della concessione alla società Pila per la gestione della telecabina Aosta-Pila per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2008 ed ha approvato il relativo contratto di servizio;

h) al fine di realizzare una integrazione di esercizio fra la telecabina Aosta-Pila e gli altri impianti del comprensorio sciistico di Pila, la citata legge regionale 16.02.1995, n. 5 all'art. 1 prevede che la Regione affidi la gestione della telecabina alla stessa società che gestisce gli impianti del comprensorio;

i) l'Amministrazione Regionale ha in programma l'adeguamento tecnico funzionale dell'impianto funiviario che costituisce per la Regione una infrastruttura di importanza strategica per le sue finalità turistiche, collegando direttamente il capoluogo regionale ad un comprensorio sciistico di grande interesse e attrattiva;

j) la Giunta regionale, con deliberazione n. 3823 in data 07.12.2006, ha inteso affidare alla Pila S.p.A. l'adeguamento tecnico funzionale della telecabina, mediante l'approvazione di un'apposita bozza di convenzione ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 38;

k) l'efficacia della sopraccitata convenzione è sospensivamente condizionata alla proroga, per la durata di anni 20 a decorrere dal 31

dicembre 2008, del contratto di servizio per la gestione in concessione della telecabina approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4895 del 22 dicembre 2003.

Tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, CF 80002270074 , in persona del Coordinatore del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture Sportive, dott. ing. Antonio Pollano nato ad Aosta il 27.06.1965, su delega del Presidente della Giunta regionale in data 31 agosto 2006 (prot. n. 2476/SGT), in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 09.02.2007

E

la società Pila S.p.A. CF 00035130079, in persona del sig. Roberto Francesconi nato ad Aosta (AO) il 13.04.1957 residente a Saint Christophe (AO) Loc Fontanalle, n. 17 codice fiscale FRN RRT 57D13 A326X si stipula la seguente appendice modificativa del contratto di servizio che disciplina la gestione della telecabina Aosta-Pila

Art. 1

L'art 14 del contratto di servizio è modificato nel modo che segue:

1. Il presente contratto ha durata dal 01.01.2004 al 31.12.2028.
2. Qualora nel periodo di vigenza contrattuale venisse a cessare il titolo della concessione, il presente contratto di servizio si intende automaticamente risolto a far data dal giorno di cessazione. In tal caso gli importi indicati in contratto si intendono dovuti proporzionalmente ai periodi di effettivo esercizio.

Art. 2

Dopo l'art 4 del contratto di servizio è inserito l'art. 4 bis *(Adeguamento delle tariffe)* :

E facoltà della società Pila adeguare le tariffe all'aumento del costo medio della vita secondo l'indice ISTAT ogniqualvolta questo superi anche cumulativamente il 10%. Tale facoltà potrà essere esercitata a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Letto, confermato e sottoscritto.

Aosta, lì 30 APR. 2007

Per la R.A.V.A.	Per la Società Pila S.p.A.
ing. Antonio POLLANO	dott. Roberto FRANCESCONI